



PROF. GIAN LUIGI GATTA

(Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Milano. Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche “C. Beccaria”)

gianluigi.gatta@unimi.it

CAMERA DEI DEPUTATI – II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

MARTEDI' 18 NOVEMBRE 2025 - AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE **C. 632** COSTA E **C. 2328** MATONE, IN TEMA DI “MODIFICHE AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE O PROSCIoglIMENTO”

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

permettetemi in primo luogo di ringraziarvi per l'invito a questa audizione e per l'opportunità che mi è stata data di apportare un contributo ai Vostri lavori.

1. Le proposte di legge al vostro esame mirano a tutelare la **reputazione** e la **riservatezza** di una persona che sia stata coinvolta in un procedimento penale, del quale sia stata data notizia su giornali, anche online, radio e televisioni, e che successivamente esca da quel procedimento con una archiviazione, all'esito delle indagini, o con un proscioglimento definitivo, all'esito del processo.

2. Una prima riflessione che mi sento di fare è di **metodo**.

Discipline che mirino a tutelare la reputazione e la riservatezza dell'indagato o dell'imputato poi archiviato o prosciolto devono in via di principio tenere conto, nel quadro **di un bilanciamento tra interessi contrapposti**, dell'interesse pubblico alla **cronaca giudiziaria** e, attraverso di essa, alla conoscenza dei procedimenti penali, dei fatti e delle persone coinvolte. Un interesse, si noti bene, che esiste *nel momento in cui viene data la notizia* e che *può permanere anche successivamente*, se non altro, per finalità di documentazione e storiche.

Nella storia del nostro Paese, ad esempio, importanti procedimenti penali, di grande rilievo mediatico, che hanno coinvolto rappresentanti di primo piano del mondo politico, economico-finanziario o imprenditoriale, si sono conclusi con archiviazioni o con sentenze di proscioglimento.



Le ragioni di archiviazioni e proscioglimenti non sono sempre di merito, legate all'insussistenza dei reati addebitati, ma possono essere diverse: ad esempio, legate alla **prescrizione del reato** o alla **remissione della querela** dopo il risarcimento del danno, ovvero all'esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. L'interesse per la memoria storica di alcuni procedimenti penali è indubbio (si pensi, ad esempio, ai non pochi processi di **Tangentopoli** o per le stragi degli **Anni di piombo**, che si sono conclusi *senza* una sentenza di condanna o un patteggiamento). Come può esservi interesse alla memoria storica di un procedimento penale concluso con la remissione della querela all'esito di un risarcimento del danno, ovvero con l'estinzione del reato per morte dell'indagato o dell'imputato durante il procedimento penale.

Ho fatto questi esempi per richiamare l'attenzione su come, in via di principio, intervenire nella materia al vostro esame significa **individuare punti di equilibrio tra interessi contrapposti, tutti meritevoli di tutela**. Da un lato, reputazione, riservatezza, diritto all'oblio, anche digitale, dall'altro lato, **l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e della libertà di stampa, che può essere compreso solo se necessario e in misura ragionevole e proporzionata**.

Detto in altri termini, è evidente che vi sia un interesse all'oblio delle notizie che coinvolgono una persona in un procedimento penale dalla quale è uscita senza una condanna. Non va però dimenticato che questo sacrosanto interesse deve essere bilanciato con quello alla cronaca giornalistica, che è essenziale all'informazione e alla formazione delle opinioni in una società democratica.

3. Se la **cultura della presunzione di innocenza** fosse radicata nell'opinione pubblica, la mera sottoposizione a un procedimento penale, specie nelle prime fasi, non dovrebbe avere un particolare effetto stigmatizzante. Tuttavia, sappiamo bene che non è così. Per quanto l'articolo 27, comma 2 della Costituzione affermi il principio di non colpevolezza, fino a condanna definitiva, è noto come, ancor più nell'era della comunicazione mediatica che stiamo vivendo, **la notizia del coinvolgimento di una persona, quale indagato o imputato in un procedimento penale, incide negativamente sulla sua reputazione**: può rovinare carriere, relazioni sociali, rapporti familiari, ecc.

Le strade che si possono seguire per tutelare la reputazione di chi è sottoposto a un procedimento, dal quale poi esca senza condanna, sono diverse.



a) Una *prima strada* fa leva sulla **deontologia e sulla responsabilità del giornalista**, che nel dare notizie relative a procedimenti penali, lesive dell'altrui reputazione, deve rispettare i limiti di un diritto di cronaca che sia in grado di giustificare un fatto di diffamazione che, altrimenti, sarebbe penalmente e civilmente rilevante. Elementi quali l'*interesse pubblico alla notizia*, il *controllo delle fonti* e la *continenza verbale* sono essenziali, come è noto.

Ma non è solo questione, per il giornalista, di evitare una condanna per diffamazione, in sede penale o civile. Si tratta di rispettare ancor prima il *Codice deontologico*, che si occupa della cronaca giudiziaria stabilendo, tra l'altro, nell'articolo 24, che **“il giornalista deve rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza”**.

b) Una *seconda strada*, indicata dallo stesso art. 24 del Codice deontologico dei giornalisti, è quella della **pubblicazione della notizia del proscioglimento**, che deve essere data “con appropriato rilievo e adeguata tempestività”. L'art. 24 del Codice deontologico così stabilisce: ***in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, [il giornalista] ne deve dare notizia “con appropriato rilievo e adeguata tempestività”***.

La violazione di questo dovere professionale dà luogo a **responsabilità disciplinare**: una prima forma di tutela apprestata dall'ordinamento.

c) Una *terza strada* è stata di recente aperta con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), che seguendo un'indicazione della Commissione Lattanzi ha disciplinato nell'art. 64 *ter-disp. att. c.p.p.* il diritto all'emissione di un provvedimento di **deindicizzazione** che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati che siano, rispettivamente, archiviati o prosciolti. La deindicizzazione, come è noto, è **una procedura che non comporta la cancellazione della notizia online, ma ne rende meno agevole (se non difficile) il rintracciamento da parte dei motori di ricerca generalisti**.

4. A queste strade, già previste nell'ordinamento, le proposte di legge al Vostro esame si propongono di aggiungere delle altre.

La proposta **Matone e altri**, mira a introdurre la **“non visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet** di tutte le informazioni e di **tutti gli articoli di stampa** facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti”. Si va dunque ben oltre al risultato, già possibile tramite la disposizione introdotta



dalla riforma Cartabia, che sarebbe comunque tenuta ferma, di rendere più difficile la ricerca delle notizie da parte dei motori generalisti, attraverso la deindicizzazione: si stabilisce la *non visibilità delle notizie sia ai motori di ricerca sia alla rete internet*.

La proposta **Costa**, ripresa e integrata dalla proposta Matone e altri, **mira di fatto a disciplinare ed estendere l’obbligo di pubblicazione della notizia dell’archiviazione o del proscioglimento, già previsto dal Codice deontologico dei giornalisti**.

Si prevede che “su richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell’avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a **dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento**.”

Mentre la proposta Costa, a mio avviso opportunamente, non prevede sanzioni per la mancata ottemperanza all’ingiunzione del Garante della privacy, che l’interessato può ottenere facendone richiesta, **la proposta Matone prevede invece severe sanzioni**, che, come suggerisce il dossier del Servizio Studi della Camera, andrebbero peraltro meglio precisate e disciplinate.

5. La proposta Matone, nella parte in cui prevede la non visibilità online (cioè, di fatto la cancellazione) di tutti gli articoli di stampa che fanno riferimento alla condizione di indagato o di imputato di chi venga poi archiviato o prosciolto **sembra limitare in modo eccessivo – sproporzionato – il diritto di cronaca giudiziaria, che comprende quello alla narrazione dei procedimenti: di come nascono e di come finiscono**. Una simile disposizione renderebbe **non fruibili gli archivi online di giornali, tv e radio e cancellerebbe la memoria di vicende giudiziarie di interesse pubblico e storico**, che peraltro **ben possono riguardare, come spesso accade, una pluralità di persone**, come nel caso di **concorrenti nel reato** che potrebbero essere condannati oppure prosciolti ma che non si siano attivati, per qualsiasi ragione, ai fini della rimozione dalla rete internet degli articoli di stampa che la riguardano. Oppure si potrebbe trattare del proscioglimento da una tra più imputazioni, per le quali vi sia stata invece condanna. Tali ipotesi non sono disciplinate e si rivelerebbero problematiche.



A mio parere, nel momento in cui esiste già la possibilità di chiedere una deindicizzazione delle notizie da parte dei motori di ricerca, e il dovere di giornali radio e tv di dare notizia dell'archiviazione o del proscioglimento, cancellare dalla rete le notizie precedenti è misura di dubbia compatibilità con il principio di proporzione, che la Corte costituzionale riconosce quando si tratta di valutare la legittimità o meno di una misura che comprime un diritto costituzionalmente garantito, come quello alla cronaca.

6. Suggerirei pertanto alla Commissione di **tenere come testo base la proposta Costa**, ripresa anche, come detto, dalla proposta Matone. Se si vuole intervenire a tutela della reputazione di chi sia uscito ‘pulito’ dal procedimento penale, aggiungendo **un rimedio ulteriore a quello della deindicizzazione, che già esiste dopo la riforma Cartabia**, è a mio avviso **ragionevole rafforzare l'obbligo del giornalista, già previsto dall'art. 24 del Codice deontologico, di dare notizia “con appropriato rilievo e adeguata tempestività” dell'assoluzione o del proscioglimento, non appena informato**. A mio parere sarebbe opportuno, con un emendamento, **utilizzare esattamente l'espressione presente nel codice deontologico, che fa riferimento generico ed elastico a un “appropriato rilievo” da dare alla notizia**.

La pretesa di dare alla notizia dell'archiviazione o del proscioglimento “lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento” può limitare eccessivamente la libertà di stampa. Si pensi, ad esempio, alla **scelta editoriale di quale notizia mettere in prima pagina o in apertura di un telegiornale**. Se, nel giorno dell'archiviazione o del proscioglimento (o nei giorni immediatamente successivi) ci sono notizie ritenute di maggior rilievo, anche extragiudiziarie (ad es., l'esito delle elezioni politiche o amministrative, lo scoppio di una guerra, la morte di un personaggio pubblico, ecc.) è di dubbia compatibilità con il libero esercizio della stampa pretendere che la **prima pagina debba essere riservata necessariamente a una notizia ritenuta, comparativamente, di minore interesse**, a suo tempo pur messa in prima pagina, ma in un contesto differente, anche in rapporto alle notizie di quel giorno.

La logica della pubblicazione della notizia dell'archiviazione o del proscioglimento non è quella di una sanzione nei confronti del giornale, della tv o della radio, che sola potrebbe giustificare la limitazione nella libertà del direttore o del responsabile della testata nella scelta



dell'evidenza da dare a questa o a quella notizia. **La notizia è stata data correttamente prima (quando l'indagato o l'imputato era effettivamente tale) e va data poi, quando il procedimento è finito con esito liberatorio per quella persona. Pretendere però lo stesso spazio e la stessa evidenza può risultare eccessivo e comprimere eccessivamente la libertà delle scelte editoriali.**

7. Concludo con alcune notazioni finali. Un rafforzamento della regola deontologica della pubblicazione della notizia del proscioglimento può ben essere attuato, come nella proposta Costa, attraverso la previsione per legge di quell'obbligo e la prevista procedura di attivazione del Garante della privacy, in caso di inadempimento da parte della testata. Sarebbe peraltro **opportuno a mio avviso prevedere un termine per l'adempimento della pubblicazione della notizia, da parte della testata giornalistica.** Per non correre il rischio di una eccessiva limitazione della libertà di stampa, reputo **opportuno non prevedere l'applicazione delle severe sanzioni pecuniarie applicabili in base alla proposta Matone.** Ciò anche in considerazione del fatto che già esiste una responsabilità disciplinare del giornalista.

Sul piano tecnico, poi, le proposte al vostro esame dovrebbero essere meglio formulate e **fare riferimento anche alla archiviazione, come fa l'art. 64 ter disp. att c.p.p.** e come, inopportunamente, non fa invece il codice deontologico dei giornalisti.

Il poco preavviso che ho avuto per intervenire oggi in audizione non mi consente purtroppo di sviluppare ulteriori e più approfondite considerazioni. Spero di essere riuscito comunque, con queste mie brevi note, a fornire alla Commissione utili elementi di valutazione e di riflessione.

Allego alla presente nota un contributo di commento all'art. 64-ter disp. att. c.p.p., a firma della Dott.ssa Isadora Neroni Rezende dell'Università di Bologna, pubblicato in un commentario della riforma Cartabia diretto da me e dal prof. Mitja Gialuz.

Milano, 17 novembre 2025

Prof. Gian Luigi Gatta